



ALLEGATO "A"

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI BOLZANO

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

(Approvato con delibera n.129 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 27.04.2011,
integrato con le modifiche del D.M. n.145 del 06.07.2011)

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento si applica alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
3. Le parti devono partecipare al procedimento con il ministero di un avvocato regolarmente iscritto all'albo degli avvocati.

Art. 2

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano (d'ora in poi ODMF).
2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (www.ordineavvocati.bz.it), sia in carta libera, purché contenga i seguenti elementi indicati nel modulo:
 - a) i dati identificativi delle parti e dei loro legali in modo da consentire le comunicazioni di cui al presente regolamento;
 - b) qualificazione dell'oggetto, sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
 - c) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - d) i dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o con allegazione della relativa procura notarile;
 - e) i dati identificativi dei professionisti o persone di fiducia che assisteranno la parte del procedimento;
 - f) l'indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato;
 - g) l'eventuale proposta, motivata, di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione;
 - h) eventuale richiesta che l'incontro abbia luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione.
3. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte e contestuale ed anche nei confronti di più soggetti, con eventuale proposta congiunta del nominativo del mediatore, iscritto nell'elenco.
4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODMF.
5. Fermo quanto stabilito dall'art. 9 co. 2 del D.lgs. n. 28/10, ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, depositati nelle sessioni comuni, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore e pur sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza.



6. Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli Organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi rimanendo anche gli eventuali oneri dovuti all'ODMF.

7. L'accesso alla mediazione potrà avvenire anche attraverso procedure telematiche che saranno descritte sul sito www.ordineavvocati.bz.it nel momento in cui sarà resa operativa la piattaforma *online* per lo svolgimento del servizio e previa comunicazione e indicazione delle procedure utilizzate a garanzia della sicurezza e riservatezza.

Art. 3

LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

1. La Segreteria dell'ODMF amministra il servizio di mediazione ed ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Tribunale, 1 - nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. n. 28/10. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. La Segreteria tiene un fascicolo, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

4. La Segreteria verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e le annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

5. La Segreteria comunica entro 15 giorni dal deposito della domanda, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante nel domicilio eletto:

- il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistita da un avvocato iscritto regolarmente all'albo degli avvocati.

b) all'altra parte o alle altre parti nell'indirizzo indicato dalla parte istante:

- l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione, il nominativo del mediatore designato e le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10;

- con l'invito a partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, con l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo degli avvocati;

- e con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro la propria adesione;

- che in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, co. 5, del D.lgs. n. 28/10, il Giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, co. 2 CPC e condannerà la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 28/10, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Si avverte che nelle controversie di cui all'art. 8 del presente regolamento, il mediatore può formulare comunque una proposta.

6. La Segreteria conserva esclusivamente la domanda, la dichiarazione di adesione, il verbale di accordo o di mancato accordo per la durata di anni tre (3); i documenti vengono consegnati al mediatore e dallo stesso restituiti alla conclusione del procedimento.



7. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 4 IL MEDIATORE

1. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia. Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti in un apposito elenco, che viene formato a seguito di domanda di iscrizione.

2. Requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco predetto sono:

- a) l'essere iscritto all'Ordine Forense di Bolzano;
- b) l'aver conseguito un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto da un ente di formazione riconosciuto dal Ministero, con i criteri e secondo le modalità, previsti per legge;
- c) essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - a. non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 - b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c. non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d. non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
- d) Il mediatore dovrà inoltre:
 - a. non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge;
 - b. non rivestire ruoli nella Magistratura Onoraria;
 - c. non essere iscritto a più di cinque organismi di conciliazione-mediazione;
 - d. dovrà garantire negli affari trattati -a sensi della normativa sull'uso della lingua in Provincia di Bolzano- l'uso della/e lingua/e scelta/e della/e parte/i;
 - e. i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'art.3, co.3, parte I) sezione B e parte II), sezione B del D.M. 180/2010, dovranno produrre idonea documentazione a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.
- e) Il possesso dei requisiti può essere attestato dal mediatore mediante autocertificazione.

3. I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (d'ora in poi COA) e comunque del Codice Etico Europeo per mediatori e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall' ODMF, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione riconosciuti, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento, anche in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti incontri di mediazione svolti presso organismi iscritti.

a) L'ODMF consente ai propri iscritti gratuitamente lo svolgimento di tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del D.M. 145/2011.

b) La presenza del tirocinante viene certificata dal mediatore anche mediante inserzione del nominativo nel verbale.

4. In ogni caso l'iscrizione nell'elenco è subordinata ad una valutazione del candidato, secondo le modalità definite dall'ODMF.

5. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco, prima della designazione da parte dell'ODMF.

6. Il mediatore è designato tra i nominativi inseriti, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco. La designazione avviene in base allo scorrimento della lista seguendo l'ordine progressivo dell'elenco. Qualora il mediatore così individuato non accetti l'incarico per qualsiasi motivo (p.es. incompatibilità, conflitto di interessi, lingua etc.) l'incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell'elenco.

Al mediatore che ha rinunciato all'incarico, verrà assegnato l'incarico successivo.



7. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ODMF.
8. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico o il diniego motivato.
9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al Codice Etico del Mediatore.
10. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.
11. Il mediatore non potrà svolgere per due anni successivi al termine della mediazione, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
12. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.
13. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODMF ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'attività svolta.
14. Le parti possono richiedere all'ODMF, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODMF nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al precedente.
15. L'ODMF provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODMF medesimo.
16. Qualora l'incarico di mediazione sia stato assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'Organismo e/o rivestano ruoli direttivi e di rappresentanza dello stesso, la Segreteria (o eventuali altri organi interni) provvederà ai compiti suddetti.

Art. 5

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIA DI IMPARzialità DEL MEDIATORE

1. Il mediatore non può accettare la nomina, quando:
 - a. abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico e familiare con una delle parti;
 - b. una delle parti nel procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato e/ o che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla indipendenza.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 6

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL' ELENCO DEI MEDIATORI

1. È disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori nel caso di sospensione dall'attività di avvocato e per la durata della stessa.
2. È disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori, qualora vengono meno i requisiti per l'iscrizione.



3. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce requisito per il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quanto'altro previsto nel presente regolamento.
4. I provvedimenti di sospensione e di cancellazione vengono assunti dal Consiglio dell'ODMF.
5. Avverso ogni determinazione di sospensione o di cancellazione assunti dal Consiglio dell'ODMF, è ammesso ricorso al COA da proporre mediante idoneo atto motivato entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione integrale della decisione del Consiglio dell'ODMF.

Art. 7

INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
2. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODMF o presso un diverso luogo individuato dalle parti con il consenso del responsabile dell'ODMF e delle parti. Può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui alla legge.
3. L'ODMF provvederà entro 15 giorni dal deposito della domanda a fissare la data del primo incontro tra le parti ed il mediatore. Il mediatore, sentite le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente, può d'intesa con le medesime fissare eventuali incontri successivi.
4. E' necessario che la parte che aderisce al tentativo di mediazione sottoscriva, prima che l'incontro abbia luogo, una dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle tariffe dell'ODMF. E' altresì necessario che ogni parte comunichi alla Segreteria, entro 3 giorni prima della data dell'incontro, chi sarà presente.
5. Dev'essere presente la parte personalmente ovvero persona munita di apposita procura a conciliare che è a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui rappresentata.
6. Le parti devono farsi assistere da un avvocato regolarmente iscritto all'albo degli avvocati.
7. Le parti in ogni momento sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonare la mediazione senza obbligo di motivazione quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla.
8. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore formula processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo sottoscritto dalle parti e certificato dal mediatore. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di mediazione, se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 28/10. In caso di partecipazione alla mediazione di almeno una parte il mediatore può, se espressamente richiesto, formulare una proposta, ferma l'ipotesi di cui all'art. 8 del presente regolamento.
9. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che:
 - a) qualora il provvedimento di definizione del giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrà escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, condannandola al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente per lo stesso periodo e al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto, ciò anche con riguardo alle indennità di mediazione e al compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato;
 - b) laddove il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il Giudice potrebbe in presenza di gravi ed eccezionali ragioni escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità di mediazione e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.
10. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 28/10, il mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.



11. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

12. Se la conciliazione non riesca, il mediatore forma processo verbale con indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo. Si procede secondo l'art. 11, comma 4 del D.lgs. n. 28/10.

13. La Segreteria comunica alle parti, per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

14. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di un esperto, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto. La nomina è subordinata all'adesione delle parti e all'impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale, secondo i compensi previsti dall'ODMF, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 8

CONTROVERSIE IN MATERIA DI R.C.A. E RESPONSABILITÀ MEDICA

1. Nelle controversie in materia di responsabilità derivante da circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

2. Qualora tale richiesta sia effettuata, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata adesione dell'altra parte.

Art. 9

RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

5. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio e interrogatorio formale.

6. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODMF, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 10

ESITO DEL PROCEDIMENTO



1. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, il procedimento si considera concluso, quando:
 - a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
 - b) le parti non raggiungono un accordo;
 - c) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
 - d) le parti non partecipano all'incontro di mediazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;
 - e) se uno o più parti interrompono l'incontro di mediazione rispettivamente dichiarano di non voler proseguire il percorso di mediazione.
 - f) il mediatore non ritiene utile proseguire l'incontro.
2. In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere o la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.
3. Nell'ipotesi di cui al punto 1. a) al verbale è allegato l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti e dal mediatore.
4. Nell'ipotesi di cui al punto 1. b) il mediatore indicherà nel verbale il mancato raggiungimento dell'accordo.
5. Nell'ipotesi di cui al punto 1. c) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta e la parte che l'ha rifiutata.
6. Nell'ipotesi di cui al punto 1. d) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata partecipazione della parte e, se richiesto, indicherà la propria proposta formulata ai sensi dell'art. 8. Ove l'incontro non abbia avuto luogo, perché la parte invitata ha espressamente negato la propria adesione, la Segreteria rilascerà, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di conclusione del procedimento, per mancata adesione della parte invitata.
7. Nei casi di cui all'art.5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la Segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo.
8. Una copia autentica del verbale sarà rilasciata alle parti, previa richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso l' ODMF.
9. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti in solido.
10. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODMF.

Art. 11

EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 28/10 il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 12

INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.



2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre accessori, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. ~~liquidato a parte il compenso.~~
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11 e succ. modifiche.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;Per le mediazioni facoltative ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento. In tal caso saranno dovuti esclusivamente i costi di avvio del procedimento.
 - e) deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Si prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente al numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
13. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 7, comma 14, del presente regolamento.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11, sono derogabili.

Art. 13



INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODMF.
2. A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'ODMF, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODMF lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
3. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 14

REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

1. L'ODMF tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

Art. 15

DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata o salvo espresso consenso delle parti.

Art. 16

PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE

1. L'accesso alla mediazione potrà avvenire anche attraverso procedure telematiche che saranno descritte sul sito www.ordineavvocati.bz.it nel momento in cui sarà resa operativa la piattaforma *on line* per lo svolgimento del servizio e previa comunicazione e indicazione delle procedure utilizzate a garanzia della sicurezza e riservatezza.

Art. 17

RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

1. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, co. 1, del D.lgs. n. 28/10, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.



Art. 18
NORMA DI CHIUSURA

1. Per quant'altro non previsto si applica il D.lgs. n. 28/10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento con i suoi allegati è in vigore dalla data di accreditamento.
2. Eventuali modifiche del presente regolamento e dei suoi allegati non produrranno effetti sulle procedure di mediazione in corso alla data della loro entrata in vigore.

COSTITUISCONO ALLEGATI DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

- a) Tabella "A" delle indennità
- b) Scheda di valutazione del servizio
- c) Modello di dichiarazione di imparzialità
- d) Codice di Etico

Bolzano, il 04.10.2011

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Andrea Pallaver

Il Presidente
f.to Avv. Heiner Nicolussi-Leck



Allegato a) del Regolamento

TABELLA "A" DELLE INDENNITÀ

(tabella A, articolo 16, comma 4, decreto ministeriale 18.10.2010 n. 180 e succ. modifiche ed integrazioni)

Euro 40,00 per spese di avvio del procedimento per ciascuna parte.

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)	In caso di procedimento in contumacia
fino a euro 1.000	Euro 65	Euro 40
da euro 1.001 a euro 5.000	Euro 130	Euro 50
da euro 5.001 a euro 10.000	Euro 240	Euro 50
da euro 10.001 a euro 25.000	Euro 360	Euro 50
da euro 25.001 a euro 50.000	Euro 600	Euro 50
Da euro 50.001 a euro 250.000	Euro 1.000	Euro 50
Da euro 250.001 a euro 500.000	Euro 2.000	Euro 50
Da euro 500.001 a euro 2.500.000	Euro 3.800	Euro 50
Da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	Euro 5.200	Euro 50
Oltre euro 5.000.000	Euro 9.200	Euro 50

Tutte le spese e le indennità sono al netto degli oneri fiscali.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre accessori, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. liquidato a parte il compenso.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11 e succ. modifiche.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;Per le mediazioni facoltative ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire e l'istante ha dichiarato di non volervi comunque procedere, la Segreteria rilascerà, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento. In tal caso saranno dovuti esclusivamente i costi di avvio del procedimento.
- e) deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Si prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente al numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
13. È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art.7, comma 14, del presente regolamento.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto ministeriale n. 145/11, sono derogabili.



Allegato b) del Regolamento

**SCHEDA DI VALUTAZIONE
DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

Nome e Cognome della parte: _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

	Non soddisfacente	Poco soddisfacente	Buono	Più che buono	Ottimo
Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione.					
Efficienza, tempestività e completezza delle informazioni fornite dalla Segreteria Amministrativa dell'ODMF.					
Grado di soddisfazione circa l'utilizzo del Servizio di Mediazione e delle informazioni fornite nel corso della procedura.					
Competenza ed efficienza del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite.					
Come giudica complessivamente il servizio					

A Suo giudizio la mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al Tribunale?

SI

NO

Osservazioni/Suggerimenti:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bolzano, li

firma:



Allegato C) del Regolamento

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA'

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI IMPARZIALITA'

Io sottoscritto _____

designato dall'Organismo di Mediazione Forense di Bolzano quale mediatore fra le seguenti parti:

A) _____ rappresentata

da _____

assistita da _____

B) _____ rappresentata

assistita da _____

dichiaro

di non versare in alcuna situazione soggettiva di incompatibilità all'assunzione dell'incarico ed in particolare

dichiaro

1 - di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate,

2 - che i collaboratori del mio studio non hanno mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla mediazione,

3 - la mia assoluta imparzialità nella trattazione dell'incarico assegnatomi,

4 - che non ho, né ho avuto mai, rapporti personali con alcuna delle parti interessate.

Bolzano li _____

Firma _____